

**CONTENUTO UNIFICATO**

**71788371**

www.civilecontemporaneo.com

**14383/14**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

**SEZIONE PRIMA CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Giuseppe	SALME'	- Presidente
Dott. Salvatore	SALVAGO	- Consigliere
Dott. Pietro	CAMPANILE	- Cons. Rel.
Dott. Rosa Maria	DI VIRGILIO	- Consigliere
Dott. Magda	CRISTIANO	- Consigliere

ha pronunciato la seguente:

**S E N T E N Z A**

sul ricorso n. 10635 - 2006 proposto da:

**PUTIGNANO GIANVITO**

Elettivamente domiciliato in Roma, via Labicana , n. 58, nello studio dell'avv. Mario Schettino; rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Pannella, giusta procura speciale a margine del ricorso.

**ricorrente**

**contro**

**I.A.C.P. - ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA**

Accollo interno.

Cron. **4383**

Rep. **764**

Reg.G.10635/2006

Ud. 26.6.2013

1130  
1 2013

## **PROVINCIA DI TARANTO**

Elettivamente domiciliato in Roma, via degli Scipioni, n. 110, nello studio dell'avv. Michela Damadei; rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Ayr, giusta procura speciale a margine del controricorso.

### **controricorrente**

avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce - Sezione Dist. di Taranto n. 290, depositata in data 26 settembre 2005;

sentita la relazione svolta all'udienza pubblica del 26 giugno 2013 dal consigliere dott. Pietro Campanile;

sentito per il ricorrente l'avv. Paolo Pannella;

sentito per il controricorrente l'avv. Damadei, munito di delega;

udite le richieste del Procuratore Generale, in persona del sostituto dott. Lucio Capasso, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.

### **Svolgimento del processo**

1 - Con atto di citazione del 22-24 dicembre 1990 Gianvito Putignano proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo nei suoi confronti emesso, ad istanza dell'IACP della Provincia di Taranto, dal Presidente del Tribunale di Taranto, per l'importo di lire 40.776.151, oltre interessi e spese, a titolo di interessi per anticipazioni di somme relative a stati di avanzamento lavori, non disponibili per ritardi

nell'erogazione dei relativi finanziamenti, e procacciati dall'Istituto mediante apertura di conto corrente bancario, previa assunzione dell'obbligo, da parte del Putignano, di corrispondere detti interessi.

1.1 - Veniva dedotta, in primo luogo, l'invalidità dell'obbligazione, in quanto assunta in stato di necessità, denunciandosi altresì l'erroneità dei conteggi.

Instauratosi il contraddittorio, l'Istituto chiedeva il rigetto dell'opposizione, sostenendo l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 1447 cod. civ. e ribadendo la correttezza del calcolo delle somme richieste, per altro contestato genericamente.

1.2 - Avverso la sentenza depositata in data 21 maggio 2002 con la quale l'adito Tribunale rigettava l'opposizione, il Putignano proponeva appello, deducendo, sulla base della ricostruzione contabile, l'insussistenza del credito vantato dalla controparte, anche in relazione della colpevole inerzia dell'istituto in ordine all'erogazione dei finanziamenti, e sostenendo, con un secondo motivo, la nullità delle clausole contenute nei contratti bancari in materia di anatocismo trimestrale.

1.3 - Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Lecce, Sez. distaccata di Taranto, rigettava il gravame confermando la decisione impugnata.

Rilevata l'infondatezza dei rilievi del Putignano circa la sussistenza e l'ammontare del credito vantato dall'Istituto, si osservava, quanto alla dedotta nullità della clausola, che il rapporto fra il Putignano e l'IACP, nel quale era da ravvisarsi un accolto degli interessi da quest'ultimo dovuti all'istituto di credito nell'ambito del rapporto di conto corrente resosi necessario per le anticipazioni richieste dallo stesso Putignano, era affatto autonomo, ragion per cui, non essendo costui a tanto legittimato, e non avendo l'IACP svolto alcuna impugnativa nei confronti dell'istituto di credito, non era possibile procedere a una verifica della legittimità o meno di tale contabilizzazione.

1.4 - Per la cassazione di tale decisione il Putignano propone ricorso, affidato a tre motivi, cui l'IACP resiste con controricorso, illustrato da memoria.

#### **Motivi della decisione**

2 - Con il primo motivo si denuncia violazione delle norme in materia di legittimazione e del diritto di difesa, nonché, sotto il profilo sostanziale, degli artt. 1283, 1284, 1341, 1342, 1346, 1363, 1366, 1375, 1418, 1419, 1815, 1817, 2725 c.c., nonché vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio ai sensi, rispettivamente, dell'art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, c.p.c., sulla base della qualificazione giuridica, ai

sensi dell'art. 1813 c.c., delle somme "anticipate" dall'IACP al Putignano.

2.1 - Si osserva che, non avendo i giudici dei precedenti gradi di merito provveduto alla individuazione della natura della pattuizione intercorsa fra le parti, ed inerente al pagamento delle somme dovute all'impresa appaltatrice per lavori già eseguiti, non pervenendo nei tempi previsti le erogazioni della Regione Puglia, doveva muoversi dalla constatazione che detto accordo, che prevedeva la consegna di somme di danaro al Putignano, il quale si accollava l'onere degli interessi che per tale operazione sarebbero stati richiesti all'IACP dall'Istituto di credito che aveva effettuato i relativi finanziamenti (mediante l'apertura di uno specifico rapporto di conto corrente), realizzava un vero e proprio mutuo feneratizio.

L'estraneità dell'impresa al rapporto fra l'IACP ed il proprio Tesoriere comporterebbe la nullità del patto, in assenza di una predeterminazione del tipo di contratto bancario che l'Istituto avrebbe stipulato e del saggio di interessi che sarebbe stato praticato, e, in ogni caso, l'inefficacia degli interessi ultralegali dovuti ad applicazione dell'anatocismo su base trimestrale. Si aggiunge che la tesi affermata dalla Corte d'appello, circa l'impossibilità per il Putignano di sollevare le eccezioni in esame, in quanto estraneo al

rapporto fra l'IACP e il Tesoriere, sarebbe sostanzialmente lesiva del diritto di difesa, ove non si consentisse di disapplicare, sia pure *incidenter tantum*, le clausole viziate da nullità, come quella relativa agli interessi anatocistici.

2.2 - Con il secondo motivo i vizi denunciati con il precedente mezzo vengono prospettati con riferimento alla rilevabilità d'ufficio, anche in sede di legittimità, della nullità della clausola che prevede la corresponsione di interessi anatocistici.

2.3 - Con la terza censura, denunciando violazione di norme imperative, quali il R.D. n. 375 del 12 marzo 1935 e l'art. 10 del d.lgs. n. 385 del 1993, il ricorrente deduce la nullità del contratto di mutuo intercorso fra il Putignano e l'Istituto, per aver quest'ultimo esercitato, al di fuori degli schemi legali, attività bancaria e finanziaria.

3 - I motivi sopra esposti, da esaminarsi congiuntamente in quanto intimamente connessi, sono infondati.

4 - Deve in primo luogo rilevarsi come la qualificazione giuridica del patto aggiuntivo intercorso fra le parti in termini di mutuo non sia condivisibile, in quanto, come in un letto di Procuste, risulta amputato l'elemento essenziale di tale contratto, costituito dall'obbligazione, in capo al mutuatario, di restituire il danaro o le cose fungibili ricevute in consegna.

Come emerge dalla ricostruzione operata dalla Corte territoriale e dallo stesso ricorrente, l'IACP effettuava nei confronti dell'impresa i pagamenti delle somme relative a stati di avanzamento già maturati, ancorché, come espressamente previsto dal contratto di appalto, non avesse ancora percepito le somme che la Regione Puglia avrebbe dovuto erogare.

E' del tutto evidente che l'assenza dell'obbligazione restitutoria in capo al Putignano, nei cui confronti risulta eseguito l'adempimento, sia pure in via anticipata, di pagamenti dovuti, riveli la carenza degli elementi strutturali del negozio di mutuo.

Risultano così del tutto infondate le questioni relative al rapporto di mutuo che, ad avviso del ricorrente, sarebbe direttamente intervenuto fra le parti (a prescindere da quello intercorso fra l'IACP e il proprio Tesoriere), così come la censura posta a fondamento del terzo motivo, inerente all'illegittimo esercizio di attività creditizia da parte dell'Istituto.

5 - L'esame degli altri aspetti dell'impugnazione concernenti l'incidenza, nel rapporto fra la parti, dei vizi rilevabili nei rapporti fra l'IACP e la Banca erogatrice delle anticipazioni, esige, in via preliminare, la puntualizzazione dell'obbligazione dell'impresa di corrispondere al committente gli importi che lo stesso avrebbe versato a titolo di interessi per procurare le



somme d impiegare per effettuare le "anticipazioni" sopra indicate.

In proposito soccorre un orientamento già espresso da questa Corte in relazione a fattispecie assolutamente sovrapponibile a quella in esame, al quale il Collegio ritiene di dover dare continuità, secondo cui l'assunzione dell'obbligo di corrispondere le somme equivalenti agli interessi passivi che sarebbero maturati sugli importi che l'Istituto avrebbe procurato, al fine di effettuare dette "anticipazioni", mediante accensione di appositi conti correnti presso il proprio Tesoriere, realizza un acollo interno (Cass., 2 dicembre 2011, n. 25863).

E' stato in proposito rilevato che "la figura dell'acollo interno - non prevista espressamente dal codice civile, ma riconducibile all'esercizio dell'autonomia privata per il perseguimento d'interessi meritevoli di tutela - ricorre allorché il debitore convenga con il terzo l'assunzione, da parte di costui, in senso puramente economico, del peso del debito, senza, tuttavia, attribuire alcun diritto al creditore e senza modificare l'originaria obbligazione, sicché il terzo assolve il proprio obbligo di tenere indenne il debitore adempiendo direttamente in veste di terzo, o apprestando in anticipo al debitore i mezzi occorrenti, ovvero rimborsando le somme pagate al debitore che ha adempiuto



(Cass. 24 febbraio 1982 n. 1180; 1 agosto 1996 n. 6936; conf. 26 agosto 1997 n. 8044, 11 aprile 2000 n. 4604). Nel sistema dell'art. 1273 c.c., il quale costruisce l'ipotesi di accollo a efficacia esterna come vero e proprio contratto a favore di terzo, l'adesione all'accollo da parte del creditore sortisce il solo effetto di rendere irrevocabile la relativa stipulazione (ma non è in ogni caso tale adesione a rendere l'accollo "esterno", in quanto idoneo a realizzare una modificazione soggettiva del rapporto obbligatorio, produttivo di un'obbligazione dell'accollante verso il creditore, atteso che un tal effetto consegue direttamente dal perfezionamento del negozio di accollo tra l'accollante e il debitore accollato).

Nell'ipotesi invece di accollo cd. semplice o interno, non disciplinata dall'art. 1273 c.c., il negozio non importa una modificazione soggettiva dell'originaria obbligazione, e determina l'assunzione del debito in senso puramente economico, sicché si traduce nell'assunzione di un'obbligazione, per sua natura riconducibile ai soli rapporti tra le parti del negozio, avente a oggetto semplicemente l'assunzione (non del debito altrui ma) degli effetti economici del debito altrui, e quindi il compimento di qualsiasi attività o prestazione idonea a sollevare il debitore principale dalle conseguenze economiche del debito".

6 - Appare evidente come, sulla base di tale ricostruzione, l'impegno dell'impresa Putignano di tenere indenne l'IACP dagli oneri economici relativi ai contratti bancari stipulati per poter effettuare i pagamenti anticipati che consentivano di realizzare un apprezzabile interesse di entrambe le parti, non aveva ad oggetto, in maniera diretta, interessi da corrispondere : per tale ragione le questioni in tema di legittimazione e di violazione del diritto di difesa in relazione all'applicazione dell'art. 1284 c.c. circa la natura ultralegale degli interessi appaiono estranee alla controversia.

Risulta quindi condivisibile il principio di diritto affermato nella richiamata decisione n. 25863 del 2011: " L'art. 1284 c.c., in materia di pattuizione degli interessi ultralegali, non si applica all'obbligazione con la quale, in forza di acollo semplice o interno, una parte si accollì nei rapporti con il debitore accollato il pagamento di interessi da questi dovuti al terzo creditore".

Mette conto di precisare che anche i rilievi circa l'indeterminatezza del debito accollato non colgono nel segno, essendo del tutto pacifica la configurabilità dell'acollo di debito futuro, a condizione che il suo oggetto, come nella specie, sia determinabile (Cass.,



23 settembre 1994, n. 7831; Cass., 8 settembre 1988, n. 5102; Cass., 24 febbraio 1982, n. 1180).


7 - Al rigetto del ricorso consegue la condanna del Putignano al pagamento delle spese processuali relative al presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

**P. Q. M.**


La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese relative al presente giudizio di legittimità, liquidate in € 4.700,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il 26 giugno 2013.

Il Consigliere est.



Il Presidente



**Depositato in Cancelleria**

# 24 FEB 2014

IL CANCELLIERE  
Alfonso Madafferi

